



Ministero della Salute

*DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO
SANITARIO NAZIONALE
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA*

IL MINISTERO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE

E

LA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

**ACCORDO DI PROGRAMMA PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI
SANITARI Ex ART. 20, Legge n. 67/1988**

ARTICOLATO CONTRATTUALE

VISTO l'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modifiche, che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 24 miliardi di euro;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in particolare l'articolo 5 bis come introdotto dall'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e successivamente integrato con l'art. 55 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, che dispone che il Ministero della Sanità di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano può stipulare Accordi di programma con le Regioni per la realizzazione di interventi previsti dall'articolo 20 della citata legge n. 67/1988;

VISTO l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, come sostituito dall'articolo 3 della legge 12 maggio 1999, n. 144, che trasferisce ai Ministeri competenti i compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria attribuita al Comitato interministeriale per la programmazione economica;

VISTA la legge 27 dicembre 1997, n. 450, che rende disponibile, per la realizzazione degli interventi di edilizia sanitaria ai sensi dell'articolo 20 della sopra citata legge n. 67 del 1988 la somma di lire 2.500 miliardi, disponibilità rimodulata dalla legge 23 dicembre 1998, n. 449, come integrata dal decreto-legge del 28 dicembre 1998, n. 450, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, che dispone ulteriori finanziamenti per l'attuazione del programma di investimenti;

VISTA la deliberazione CIPE del 6 agosto 1999, n. 141, concernente il regolamento di riordino delle competenze del CIPE, che individua le attribuzioni da trasferire al Ministero della Salute, le ammissioni al finanziamento dei progetti in edilizia e tecnologie sanitarie, di cui all'articolo 20 della legge n. 67/1988 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTA la tabella F) delle leggi finanziarie 23 dicembre 1999 n. 488, 23 dicembre 2000 n. 388, 28 dicembre 2001 n. 448, 27 dicembre 2002 n. 289, 24 dicembre 2003 n. 350, 30 dicembre 2004 n. 311, 23 dicembre 2005, n. 266, 27 dicembre 2006, n. 296 e 27 dicembre 2007, n. 244, 22 dicembre 2008 n. 203, 23 dicembre 2009 n. 191, 13 dicembre 2010 n. 220, 12 novembre 2011 n. 183 e 24 dicembre 2012 n. 228;

VISTA legge 23 dicembre 1996, n. 662;

VISTO il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni,

VISTO il decreto legislativo 4 aprile 2008, n. 81;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;

VISTA la delibera CIPE del 21 marzo 1997, n. 53, pubblicata in G.U. 30 maggio 1997, n. 124;

VISTA la delibera CIPE 6 maggio 1998, n. 52 “Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità, art. 20 delle legge 11 marzo 1988, n. 67, secondo e terzo triennio” pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 169 del 22 luglio 1998;

VISTA la circolare del Ministero della Salute del 18 giugno 1997, n. 100/SCPS/6.7691;

VISTA la Legge 16 novembre 2001 n. 405, di conversione, con modificazioni, del D.L. 18 settembre 2001 n. 347, recante interventi urgenti in materia sanitaria;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 e successive modificazioni, concernente i Livelli Essenziali di Assistenza;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2006, recante approvazione del Piano Sanitario Nazionale per il triennio 2006-2008;

VISTA la delibera CIPE n. 65, del 2 agosto 2002, come modificata dalla delibera CIPE 63 del 20 dicembre 2004, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 115 del 19 maggio 2005, “Prosecuzione del programma nazionale di investimenti in sanità, art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 83, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388”, nella quale viene riservata agli Enti di cui al citato art. 4, comma 15 della legge n. 412/1991 e successive modifiche la quota di euro 137.797.840,44;

VISTO il Decreto del Ministro della salute del 16 maggio 2006, pubblicato sulla G.U. n. 186 del 16 agosto 2006, che assegna ai citati Enti la somma di euro 66.097.840,00 e all’IRCCS Istituto per l’infanzia Burlo Garofolo di Trieste la somma di euro 2.724.760,00 per “Interventi edilizi e impiantistici”, a valere sulla sopra richiamata delibera CIPE 65/2002 come modificata dalla delibera CIPE 63/2004;

VISTO che con la succitata delibera CIPE n. 65/2002, di riparto alle Regioni della somma di euro 1.101.886.615,00, è attribuita alla Regione Friuli Venezia Giulia la somma di euro 13.100.372,00;

VISTA la delibera CIPE n. 4 del 25 gennaio 2008, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 100, del 29 aprile 2008, di riparto delle risorse rese disponibili dalla citata legge n. 296 del 27 dicembre 2006, pari ad euro 2.424.971.723,98, per la prosecuzione del programma di investimenti ex art 20, L. 67/1988, e che riserva per interventi urgenti individuati dal Ministro della salute la somma di euro 45.000.000,00;

VISTA la delibera CIPE 18 dicembre 2008, n. 98 di modifica della delibera CIPE n. 4 del 25 gennaio 2008 di riparto delle risorse finanziarie stanziata dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, per la prosecuzione del programma nazionale straordinario di investimenti in sanità – art-20 legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, che assegna alla regione Friuli Venezia Giulia la somma di euro 43.727.381,50;

VISTA la delibera CIPE n. 58 del 2 aprile 2008, concernente il riparto della suddetta somma di riserva di euro 45.000.000,00 per la realizzazione di interventi strutturali e di ammodernamento tecnologico degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico che assegna, in particolare, la somma di euro 11.400.000,00 all’Istituto per l’infanzia Burlo Garofolo di Trieste;

VISTA la delibera CIPE 18 dicembre 2008, n. 97 di riparto delle risorse finanziarie stanziata dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la prosecuzione del programma nazionale straordinario di investimenti in sanità – art-20 legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, che assegna alla regione Friuli Venezia Giulia la somma di euro 52.931.198,10;

VISTO l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sulla semplificazione delle procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità, sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 19 dicembre 2002, che di seguito si richiama ai sensi del punto 1 del predetto Accordo;

VISTO l'Accordo tra Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 28 febbraio 2008 per la "Definizione delle modalità e procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità", a integrazione dell'Accordo del 19 dicembre 2002;

VISTA la deliberazione giuntale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 2923 del 30 dicembre 2008, con la quale la Regione Friuli Venezia Giulia ha recepito il sopra citato Accordo Stato-Regioni del 28 febbraio 2008, relativo alla semplificazione delle procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità;

VISTO l'Accordo di programma per il settore degli investimenti in edilizia e tecnologie sanitarie, stipulato il 28 gennaio 2002 dal Ministero della salute e dalla Regione Friuli Venezia Giulia, di concerto con il Ministero del bilancio e della programmazione economica e di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome;

VISTA l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in attuazione dell'art 1, comma 173, della citata legge 30 dicembre 2004, n. 311;

VISTA l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 28 marzo 2006, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in attuazione dell'art 1, comma 173, della citata legge 30 dicembre 2004, n. 311;

VISTA l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 5 ottobre 2006, concernente il Patto sulla salute 2007-2008;

VISTA l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 3 dicembre 2009, concernente il Patto sulla salute 2010-2012;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006) art.1, commi 285, 310, 311 e 312, che detta disposizioni per l'attuazione del programma straordinario di investimenti di cui all'art. 20 della citata legge n. 67 del 1988 e successive modificazioni;

VISTO il Decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 12 maggio 2006, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale, serie generale n. 154 del 5 luglio 2006*, recante "Ricognizione delle risorse rese disponibili in applicazione dell'articolo 1, commi 310, 311 e 312 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006)";

VISTA la deliberazione giuntale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 1134 del 9 giugno 2010, concernente l'approvazione del Piano degli investimenti in sanità a modifica e integrazione della Delibera di Giunta Regionale n. 901/2006;

PRESO ATTO che:

- il programma decennale 2006-2015 approvato dalla Regione Friuli Venezia Giulia con DGR n. 901/2006, nel quale sono inseriti anche gli interventi di cui al presente Accordo di programma, destina circa 50 milioni di euro annui al finanziamento di acquisti di beni mobili e tecnologie destinati al potenziamento e ammodernamento tecnologico;
- negli ultimi anni, dal 2006 al 2009 l'importo complessivo destinato dalla Regione Friuli

Venezia Giulia a tale finalità è stato pari a circa 184 milioni di euro;

- e, pertanto, si ritiene che i programmi di investimento regionali attualmente in attuazione siano conformi alle indicazioni dell'art. 10 dell'Intesa Stato-Regioni di data 23 marzo 2005;
- VISTA la deliberazione giunta della Regione Friuli Venezia Giulia n. 1606 del 4 agosto 2010, relativa alla programmazione annuale del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2010;

VISTO il Protocollo d'Intesa stipulato in data 8 maggio 2007 fra IRCCS Burlo, AOU Ospedali Riuniti di Trieste e Regione Friuli Venezia Giulia, con il quale l'IRCCS Burlo si impegna a delegare l'AOU Ospedali riuniti a ogni necessario atto formale al fine dell'esercizio delle funzioni di stazione appaltante dell'intervento di realizzazione di ristrutturazione e ampliamento dell'Ospedale di Cattinara e di realizzazione nuova sede dell'Ospedale Burlo, in particolare per la realizzazione della propria sede, pur mantenendo la piena titolarità nelle decisioni e nelle scelte progettuali relative alla sede stessa;

VISTO lo stesso protocollo d'Intesa con cui l'IRCCS Burlo si impegna a partecipare all'assunzione del costo dell'opera, per la parte relativa alla realizzazione della propria sede, mediante il ricavo dall'alienazione dell'attuale sede di via dell'Istria e mediante i contributi specifici assegnati all'Istituto da parte del Ministero della Salute;

VISTO il decreto del Direttore generale del Burlo n. 137 del 31 agosto 2010, come rettificato dal decreto n. 142 del 7 settembre 2010, con cui l'Istituto acconsente al trasferimento dei finanziamenti assegnati con delibera CIPE n. 58/2008 e con DM del 16 maggio 2006 all'AOU Ospedali Riuniti di Trieste, in qualità di stazione appaltante e soggetto attuatore dell'intervento;

VISTO lo stato di attuazione degli interventi relativi al programma di investimenti ex art. 20 della legge 67/1988, caratterizzato dal totale impegno delle risorse finanziarie previste, come rappresentato agli atti dei Ministeri competenti;

VISTA la deliberazione giunta della Regione Friuli Venezia Giulia n. 1256 del 23 giugno 2010, concernente l'adozione in via preliminare della documentazione relativa alla proposta del presente accordo di programma, costituita dallo schema di articolato contrattuale, dall'elenco degli interventi, dalle schede tecniche degli interventi e dal documento programmatico, ai sensi del succitato Accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano del 28 febbraio 2008 per la "Definizione delle modalità e procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità";

PRESO ATTO che per quanto riguarda l'art. 10 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 (in attuazione dell'art. 1, comma 188, della legge n. 311/2004 relativo alla destinazione di almeno il 15% delle risorse finanziarie ex art. 20 al potenziamento e ammodernamento tecnologico), l'utilizzo dei fondi statali è destinato esclusivamente a opere di carattere edilizio e impiantistico e non all'acquisto di tecnologie, in quanto annualmente quota parte delle risorse regionali con cui viene finanziato il piano degli investimenti viene utilizzato per l'acquisto di beni mobili e tecnologie, con l'esplicita indicazione che tali risorse devono concorrere in via prioritaria, per le Aziende nelle quali sono in corso o in fase di completamento interventi di nuova edificazione e ristrutturazione complessiva della sede ospedaliera, all'acquisizione degli arredi e delle attrezzature necessarie alle nuove sedi.

ACQUISITO, nella seduta del 15 luglio 2010, il parere del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero della salute sul documento programmatico

complessivo;

DATO ATTO dell'addendum al documento programmatico formulato nel gennaio 2013 di intesa tra il Ministero della salute e la Regione Friuli Venezia Giulia al fine di definire gli interventi ritenuti prioritari da finanziare con le risorse disponibili nel bilancio dello Stato;

VISTA la deliberazione giunta della Regione Friuli Venezia Giulia n. 92 del 28 gennaio 2013, di autorizzazione alla stipula del presente accordo di programma;

ACQUISITA l'Intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 5 bis del D.Lgs. 502/1992 come introdotto dal D.Lgs. 229/1999, in data 7 febbraio 2013;

Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e la Regione Friuli Venezia Giulia:

STIPULANO IL SEGUENTE ACCORDO DI PROGRAMMA

Articolo 1 *(Finalità ed obiettivi)*

1. Il presente Accordo di Programma integrativo, tenuto conto della circolare del Ministero della sanità del 18 giugno 1997 n. 100/SCPS/6.7691, e in coerenza con quanto realizzato attraverso il precedente accordo, è finalizzato alla realizzazione di opere di riqualificazione e adeguamento della rete ospedaliera regionale e, in particolare:
 - adeguamento funzionale degli spazi per consentire una migliore erogazione delle prestazioni sanitarie,
 - realizzazione di spazi che consentano di utilizzare soluzioni tecnologiche adeguate e avanzate,
 - adeguamento normativo (compreso l'adeguamento antisismico),
 - realizzazione di ambienti con caratteristiche di comfort e accoglienza ottimali.La Regione Friuli Venezia Giulia, in accordo con gli indirizzi nazionali, sta già finanziando e comunque si impegna a proseguire, con programmi e risorse proprie, gli interventi destinati a:
 - strutture residenziali destinate alle cure palliative e hospice;
 - sistema informativi;
 - strutture di assistenza odontoiatrica;
 - potenziamento delle unità di risveglio dal coma;nell'ambito delle necessità e delle priorità individuate dalla programmazione sanitaria regionale.

2. L'accordo è costituito da n. 3 interventi, facenti parte del programma della Regione Friuli Venezia Giulia per il settore degli investimenti sanitari ex articolo 20 della legge 11 marzo 1988 n. 67, dettagliatamente illustrati nelle schede tecniche allegate, che costituiscono parte integrante del presente accordo e che recano le seguenti indicazioni:
 - a) i soggetti coinvolti;
 - b) i contenuti progettuali;

- c) il piano finanziario, le fonti di copertura e l'impegno finanziario di ciascun soggetto;
- d) le procedure e i tempi di attuazione dell'intervento;
- e) il responsabile dell'intervento.

Articolo 2

(Impegno dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo di Programma)

1. I soggetti sottoscrittori del presente Accordo sono:
 - per il Ministero della salute: Dott. Francesco Bevere, Direttore Generale della programmazione sanitaria;
 - per il Ministero della economia e delle finanze: Dr.ssa Barbara Filippi, Dirigente dell'Ufficio IX Ispettorato generale per la spesa sociale;
 - per la Regione Friuli Venezia Giulia: Dott. Luca Ciriani, Assessore alla Salute.
2. I soggetti di cui al comma 1, ciascuno nello svolgimento delle attività di propria competenza, si impegnano a:
 - a) rispettare i termini concordati e indicati nelle schede di intervento del presente Accordo;
 - b) utilizzare, nei procedimenti di rispettiva competenza, tutti gli strumenti di semplificazione e di snellimento dell'attività amministrativa previsti dalla normativa vigente;
 - c) procedere periodicamente alla verifica dell'Accordo e, se necessario, proporre, per il tramite del soggetto responsabile di cui all'articolo 9, gli eventuali aggiornamenti ai soggetti sottoscrittori del presente Accordo, con particolare riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3;
 - d) utilizzare del tutto e in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente Accordo per la realizzazione degli interventi programmati;
 - e) rimuovere ogni ostacolo procedurale in ogni fase di attuazione dell'Accordo, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.

Articolo 3

(Copertura finanziaria degli interventi)

L'onere complessivo derivante dal presente Accordo di Programma ammonta ad euro 185.994.290,43, e concerne le opere analiticamente indicate nelle schede tecniche previste all'art. 1, comma 2, di cui: 100.524.253,75 euro a carico dello Stato, di cui euro 89.124.253,75 assegnate alla regione ed euro 11.400.000,00 assegnate all'IRCCS, ed euro 82.770.036,68 a carico della Regione.

Alla somma di euro 100.524.253,75 va aggiunto lo stanziamento di euro 2.700.000,00 già assegnata all'IRCCS Burlo Garofolo e già iscritta in bilancio.

Le risorse residue pari a euro 51.228.901,76, saranno utilizzate dalla Regione Friuli Venezia Giulia con un successivo Accordo di programma, in presenza di disponibilità di risorse iscritte sul bilancio dello Stato.

Il piano finanziario, dettagliatamente illustrato nelle schede richiamate, è quello di seguito riportato:

RISORSE	Risorse a carico dello Stato			Risorse a carico della Regione	TOTALI
	Assegnate alla Regione	ex Delibera CIPE 58/2008	ex D.M. 16 maggio 2006 già iscritte in bilancio		
Risorse ex art. 20, L. 67/1988 assegnate alla Regione	89.124.253,75				89.124.253,75
Risorse a carico della Regione				82.770.036,68	82.770.036,68
Risorse ex art. 20, L. 67/1988 assegnate all'IRCCS Burlo G.		11.400.000,00	2.700.000,00		14.100.000,00
Risorse statali da iscrivere in bilancio	100.524.253,75				185.994.290,43

2. L'importo a carico dello Stato di cui al comma 1, per un valore di euro 100.524.253,75, è articolato secondo le assegnazioni citate nelle premesse e di seguito indicate:
 - a) per l'importo di euro 30.594.203,91, quale revoca operata dal D.I. 12 maggio 2006 e pertanto derivante dalle risorse assegnate alla Regione dalla delibera CIPE 6 maggio 1998, n. 52 "Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità, art. 20 delle legge 11 marzo 1988, n. 67, secondo e terzo triennio";
 - b) per l'importo di euro 13.100.372,00 da risorse assegnate alla Regione dalla delibera CIPE n. 65 del 2 agosto 2002 e successive modificazioni;
 - c) per l'importo di euro 43.727.381,50 da risorse assegnate alla Regione dalla delibera CIPE 18 dicembre 2008, n. 98;
 - d) per l'importo di euro 1.702.296,34 a valere sulle risorse pari ad euro 52.931.198,10 assegnate alla regione dalla delibera CIPE 18 dicembre 2008, n. 97;
 - e) per l'importo di euro 11.400.000,00 dalla delibera CIPE n. 58/2008, che assegna tale finanziamento all'Istituto per l'infanzia Burlo Garofolo di Trieste per la realizzazione di interventi strutturali e di ammodernamento tecnologico.

3. Il piano finanziario di cui al comma 1 comprende l'importo a carico dello Stato di euro 2.700.000,00, a valere sull'assegnazione di euro 2.724.760,00 attribuita all'IRCCS, Istituto per l'infanzia Burlo Garofolo di Trieste dal D.M. del 16 maggio 2006, già iscritto in bilancio.

4. In attuazione degli investimenti suddetti la Regione, dopo la sottoscrizione dell'Accordo di Programma, potrà iscrivere a bilancio nell'esercizio 2013 le somme derivanti dalle assegnazioni statali necessarie per la realizzazione degli interventi, secondo le fonti di finanziamento esplicitate nel presente Accordo.

5. Qualora le richieste complessive di liquidazione degli stati di avanzamento dell'investimento, presentate dalla Regione, superino le risorse finanziarie disponibili nell'anno, la Regione sostiene l'intervento con risorse proprie, successivamente rimborsabili.

Articolo 4
(Soggetto beneficiario dei finanziamenti)

1. I soggetti beneficiari dei finanziamenti statali e regionali di cui al presente Accordo hanno natura giuridica pubblica, come disposto dalla normativa relativa al programma di investimenti in edilizia e tecnologie sanitarie.

Articolo 5
(Procedure per l'attuazione dell'Accordo di Programma)

1. L'approvazione, la modifica e l'aggiornamento dei progetti oggetto del presente Accordo, nonché l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, avviene nel rispetto delle disposizioni stabilite dal decreto legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 492, secondo la procedura stabilita nell'Accordo tra il Governo, le Regioni, le province Autonome di Trento e Bolzano del 28 febbraio 2008 per la "Definizione delle modalità e procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità" a integrazione dell'Accordo del 19 dicembre 2002.
2. Per gli interventi oggetto del presente Accordo la Regione inoltra al Ministero della salute l'istanza di finanziamento prevista dalle disposizioni riportate al comma 1, previa approvazione del progetto.
3. In relazione alle disposizioni di cui al comma 1, le eventuali variazioni del programma, anche sostitutive, in sede di attuazione del medesimo, comprese eventuali articolazioni funzionali degli interventi (suddivisione di un intervento in sub interventi), devono essere comunicate all'anzidetto Ministero, accompagnate da una specifica relazione esplicativa, per la valutazione di competenza ministeriale sulla conformità delle variazioni agli obiettivi generali dell'Accordo. A seguito di valutazione positiva da parte della competente Direzione Generale del Ministero, che potrà avvalersi del parere del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici in sanità, la Regione procede all'adozione delle modifiche dell'Accordo stesso per le vie formali, nei modi previsti dalla normativa regionale, previa validazione dei dati relativi all'intervento, utilizzando il sistema Osservatorio.

Articolo 6
(Procedure per l'istruttoria)

1. Per gli interventi oggetto del presente Accordo, di cui alle schede allegate, sarà acquisita in atti, dalla Regione, al momento della valutazione del progetto per l'ammissione al finanziamento, la documentazione che ne garantisce:
 - il rispetto della normativa vigente in materia di appalti di servizi di cui al D.Lgs n. 163/2006 e della normativa europea in materia;
 - il rispetto delle norme in materia di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi di cui al DPR 14.01.1997 e alla normativa regionale di attuazione.

2. Dette garanzie consentono di procedere con immediatezza alla fruizione delle risorse da parte della Regione o dell'Azienda appositamente delegata, contestualmente alla acquisizione, da parte del Ministero della salute, delle dichiarazioni di cui alla legge 492/1993.

Articolo 7

(Indicatori)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia ha richiamato nell'allegato documento programmatico gli indicatori per valutare l'impatto degli investimenti nel settore ospedaliero ed extra ospedaliero, in riferimento alla dotazione di posti letto, al tasso di utilizzo della capacità ricettiva, al riequilibrio fra ospedale e territorio ai fini della riduzione dei ricoveri impropri, in coerenza con gli standard nazionali previsti dalla normativa vigente.

Articolo 8

(Comitato Istituzionale di Gestione e Attuazione)

1. Al fine di adottare iniziative e provvedimenti idonei a garantire la celere e completa realizzazione dei progetti, nonché l'eventuale riprogrammazione e riallocazione delle risorse, è istituito il "Comitato istituzionale di gestione e attuazione", composto di n. 6 membri di cui 3 in rappresentanza del Governo e 3 in rappresentanza della Regione Friuli Venezia Giulia.
2. Il Comitato istituzionale è presieduto dal Ministro della salute o suo delegato.
3. Il Comitato istituzionale si riunisce almeno una volta l'anno sulla base della relazione predisposta dal responsabile dell'Accordo, di cui all'articolo 9. La convocazione è disposta dal Presidente, anche a richiesta della rappresentanza regionale.
4. Al fine di consentire l'attività di monitoraggio e di vigilanza, demandate al Ministero della salute, la Regione trasmette al Ministero della salute, con cadenza annuale, l'aggiornamento delle informazioni relative ai singoli interventi facenti parte del presente Accordo.
5. In caso di ingiustificato ritardo nell'attuazione dell'Accordo di programma, nonché nella realizzazione e nella messa in funzione delle opere relative, fermo restando quanto previsto dall'art. 5-bis, comma 3, del D.Lgs. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni e dall'art. 1, comma 310, della legge 266/2005, il Ministero della salute assume iniziative a sostegno della Regione al fine di rimuovere le cause delle criticità riscontrate e, se necessario, adotta, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, idonee misure straordinarie, programmatiche e gestionali.

Articolo 9

(Soggetto responsabile dell'Accordo)

1. Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione del presente Accordo si individua quale soggetto responsabile dell'attuazione dell'Accordo l'Ing. Mauro Asaro.

2. Il soggetto di cui al comma 1 ha i seguenti compiti:
 - a) garantire il monitoraggio sullo stato di attuazione dell'Accordo, segnalando ai soggetti firmatari del presente Accordo eventuali scostamenti rispetto ai tempi, alle risorse e alle modalità di esecuzione previsti;
 - b) promuovere le eventuali azioni e iniziative necessarie a garantire l'attuazione delle opere programmate;
 - c) redigere una relazione, da presentare al comitato di cui all'articolo 8, che conterrà le indicazioni di ogni ostacolo amministrativo o tecnico che si frapponga alla realizzazione del progetto, con la proposta di iniziative correttive da assumere; la relazione deve evidenziare le azioni svolte e i risultati ottenuti;
 - d) segnalare ai sottoscrittori del presente Accordo eventuali situazioni di ritardo, inerzia e inadempimento a carico di uno dei soggetti coinvolti nell'attuazione dell'Accordo medesimo;
 - e) promuovere iniziative di conciliazione in caso di controversie insorte tra i soggetti coinvolti nell'esecuzione degli interventi.

La relazione, di cui al precedente punto c), indica inoltre le eventuali variazioni apportate al programma e riporta in allegato la scheda di cui all'articolo 1, comma 2, conseguentemente modificate ai sensi dell'articolo 5, comma 3.

Articolo 10

(Soggetto responsabile dell'intervento)

1. Per le finalità di cui al presente Accordo, nella scheda di cui all'articolo 1, comma 2, viene indicato il responsabile dell'intervento.
2. Il responsabile di cui al comma 1 è designato dal soggetto attuatore dell'intervento e ha i seguenti compiti:
 - a) segnalare al responsabile dell'Accordo gli eventuali ritardi o gli ostacoli tecnico-amministrativi che impediscono la regolare attuazione dell'intervento, esplicitando le iniziative correttive assunte;
 - b) compilare, con cadenza annuale, la scheda di monitoraggio dell'intervento e trasmetterla al responsabile dell'Accordo;
 - c) fornire al responsabile dell'Accordo qualsiasi informazione necessaria a definire lo stato di attuazione dell'intervento e comunque ogni altra informazione richiesta dal responsabile medesimo.

Articolo 11

(Disposizioni generali)

1. Il presente Accordo di programma è vincolante per i soggetti sottoscrittori.
2. L'Accordo rimane in vigore sino alla realizzazione delle opere in esso previste e può essere modificato o integrato per concorde volontà dei sottoscrittori, salvo quanto previsto all'articolo 5, comma 3. Alla scadenza dell'Accordo il soggetto responsabile è incaricato delle eventuali incombenze relative alla definizione dei rapporti pendenti e delle attività non ultimate.

Per:

Il Ministero della salute: _____

Il Ministero dell'economia e delle finanze: _____

La Regione: _____

Roma, __12 marzo 2013_____